



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

PENSIONI 2015: LE NOVITÀ

L'ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1 commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori "ex retributivi puri" (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione "retributiva" e la quota pro-rata "C-contributiva". In particolare, si stabilisce che per tutti i lavoratori "ex retributivi puri" l'assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.

C'è da dire che la **riforma Fornero** consentiva agli **operatori del comparto sicurezza e difesa "ex retributivi puri"** non solo di aggiungere alla quota "retributiva" di pensione anche la quota "C" pro-rata dal 01.01.2012 (come per il resto dei lavoratori), ma anche, qualora rimasti in servizio sino al limite ordinamentale, anche il c.d. moltiplicatore **X5[1]** di cui all'art. 3 comma 7 del d. lgs n. 165/1997 (polizie civili e, per opzione GDF e CC) o il ricalcolo del trattamento pensionistico con il coefficiente legato all'età alla fine dell'ausiliaria (Forze Armate e, per opzione, GDF e CC). Una circostanza particolare che **rendeva**, per i soggetti in questione, **molto conveniente rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale**.

Quindi, per tutti gli operatori del comparto "ex retributivi" che **hanno già maturato la "massima anzianità contributiva" dell'80% al 31.12.2011**, il calcolo è presto fatto: **la quota "C" e l'eventuale riconoscimento del moltiplicatore X5** (o dei benefici previdenziali dell'ausiliaria) **spariscono**, ovvero dal 01.01.2015 non verranno più riconosciuti.

Mentre per tutti gli operatori del comparto "ex retributivi" che **raggiungono la "massima anzianità contributiva" dell'80% dopo 01.01.2012**, applicando alla lettera il comma 707, **si dovrà calcolare la pensione secondo due sistemi**: quello misto (retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo pro-rata dal 01.01.2012) e quello "retributivo puro" sino al raggiungimento (si badi bene solo "ipoteticamente") della massima anzianità contributiva 80% per **poi applicare quello meno favorevole**. Un'applicazione che penalizzerebbe in maniera a mio avviso ingiustificata ed irragionevole il personale del comparto che ha raggiunto la massima anzianità contributiva dell'80% dopo il 31.12.2011 ed è stato costretto (dalla riforma Fornero) a rimanere in servizio almeno sino al raggiungimento dei 35 anni di servizio effettivo (40 di contribuzione utile). Con queste modifiche, infatti, questi soggetti sono costretti (senza facoltà di scelta al contrario di chi ha maturato l'80% prima del 31.12.2011) a lavorare più a lungo senza ricevere nessun beneficio pensionistico dopo il raggiungimento (ipotetico) del 80%. E' forse il caso che l'INPS in sede di applicazione della legge di stabilità 2015, ne tenga conto.

Quindi, a seguito delle novità introdotte dall'ultima legge di stabilità, per **gli operatori del comparto "ex retributivi puri" risulta molto meno conveniente rimanere in servizio** (soprattutto se ha già acquisito ogni tipo di diritto economico: promozioni, assegni di funzione, omogeneizzazioni, ecc.), atteso che si pagano contributi che non producono effetti sul trattamento pensionistico e **che l'unico sostanziale beneficio rimasto è quello relativo al TFS**, per

effetto degli anni in più di lavoro e, solo se si va in pensione per limiti di età[2], dell'eventuale applicazione della c.d. "maggiorazione del 15% ex sei scatti"[3]. Per dare un'idea, per un Luogotenente, stiamo parlando di 1.700,00 € in più per ogni anno di contribuzione e di circa 10.000,00 € per la maggiorazione del 15%, sulla buonuscita.

Per tutti coloro che sono (e già erano prima della riforma Fornero) in regime "misto" o "contributivo puro" (non interessati dalle novità introdotte con l'ultima legge di stabilità), rimane, comunque, conveniente rimanere in servizio sino al raggiungimento del limite ordinamentale, sia dal punto di vista del TFS che del trattamento pensionistico.

Rimangono comunque dubbi sulla costituzionalità delle modifiche introdotte dall'ultima legge di stabilità, atteso che la stessa potrebbe violare due principi in precedenza presi in considerazione dalla Corte Costituzionale: 1) la corrispondenza e la proporzionalità tra il trattamento pensionistico ed i contributi versati; 2) l'affidabilità del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente. Ci saranno probabilmente ricorsi, anche se, visti le recenti sentenze della Corte Costituzionale sul congelamento stipendiale e la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, i risultati sono tutt'altro che scontati.

Intanto, nelle more dell'emanazione delle circolari attuative, l'INPS (mex. 211/2015) ha disposto che la liquidazione delle pensioni dei lavoratori ex INPDAP "ex retributivi puri" venga liquidato (provvisoriamente[4]), indicando nei provvedimenti di liquidazione la dicitura "*In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria*".

La legge di stabilità ha altresì previsto che il divieto di cumulo si applica anche ai **lavoratori già in quiescenza, fatto che comporta il ricalcolo "in pejus" del trattamento pensionistico** già liquidati e già in godimento, con la soppressione della quota "C" e dell'eventuale "moltiplicatore X5 ed il recupero, con effetto retroattivo a partire alla mensilità di gennaio 2015, dei relativi importi eventualmente già percepiti. Per cui, occhio al cedolino!

[1] In sostanza l'ultimo anno di contribuzione viene moltiplicato per cinque, ovvero ai fini del calcolo della quota contributiva è come si fosse lavorato per altri 5 anni.

[2] O almeno a meno di sei mesi da quella data, per effetto dell'arrotondamento all'anno consentito per il calcolo del TFS.

[3] Il beneficio dei "sei scatti" ovvero della maggiorazione del 15% si acquisisce solo se si va in pensione per inabilità, decesso o per limiti di età.

[4] Senza precisare come (con o senza le nuove regole). C'è quindi da aspettarsi un'applicazione diversa tra i vari Reparti e le varie Direzioni Provinciali dell'INPS.